



COMUNE DI GENONI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Su Paddiu n. 2 09054 – tel. 0782/810023 interno 3

servizisociali@comune.genoni.su.it servizisociali@pec.comune.genoni.su.it

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale

REIS (Reddito di Inclusione Sociale)

Presentazione domande con decorrenza dal 25/10/2023 al 10/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATE:

- la legge regionale del 2 agosto 2016 n. 18 con la quale la regione Sardegna ha istituito il Reddito d'inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 "Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito d'inclusione sociale" di cui alla Legge Regionale n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione preliminare";
- la Deliberazione G.R. n. 34/25 del 11.08.2021 "Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito d'inclusione sociale" di cui alla Legge Regionale n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva";
- Le circolari n. 1 e n. 2 "Reddito d'inclusione sociale" di cui alla Legge Regionale n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 Deliberazione G.R. n. 34/25 del 11.08.2021;
- La propria determinazione con la quale viene approvato il presente avviso e il modulo di domanda;

RENDE NOTO CHE

È indetto bando pubblico per la presentazione delle domande per l'individuazione dei beneficiari da ammettere alla misura regionale denominata REIS - Reddito d'inclusione sociale di cui alla Legge Regionale del 2 agosto 2016 n. 18 e Deliberazione Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021;

Art. 1) OGGETTO

Il presente avviso pubblico ha come oggetto l'individuazione degli aventi diritto alla misura regionale denominata REIS istituita dalla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee guida approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 residenti nel Comune di Genoni.

Art. 2) REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

La norma prevede che l'erogazione del contributo economico o del suo equivalente sia condizionata alla predisposizione di un progetto di inclusione sociale attiva per il superamento della condizione di povertà, come previsto dall'art. 6 della L. R. n. 18/2016.

Possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 e ss. mm. ii., in possesso dei seguenti requisiti:

- *I nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto anche conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione;*
- *Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi;*

Inoltre il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti:

- Attestazione Isee (Indicatore della situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente **non superiore a € 12.000,00**
- Un valore del **patrimonio immobiliare**, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione **non superiore ad € 40.000,00**
- Un valore del **patrimonio mobiliare** come definito ai fini ISEE **non superiore a € 8.000,00**, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di € 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

Il nucleo familiare con ISEE ordinario compreso tra € 9.360,00 e € 12.000,00, oltre al possesso dei requisiti sopra elencati, dovranno avere un valore ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) pari o inferiore alla soglia di povertà articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata:

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	€ 656,97	€ 7.883,64
2 componenti	1,00	€ 1.094,95	€ 13.139,40
3 componenti	1,33	€ 1.456,28	€ 17.475,36
4 componenti	1,63	€ 1.784,77	€ 21.417,24
5 componenti	1,90	€ 2.080,40	€ 24.964,80
6 componenti	2,16	€ 2.365,09	€ 28.381,08
7 e più componenti	2,40	€ 2.627,88	€ 31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno peggiorato la propria condizione economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, fermo restando i sopra esposti requisiti di accesso, è ammessa la presentazione dell'ISEE corrente e non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- ✓ Autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- ✓ Navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c. 1, D. Lgs. 171/2005).

Art. 3) INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RdC), (ADL) E REIS

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale Reddito di cittadinanza (D. L. 4/2019 – L. 26/2019) e la nuova misura ADL (D.L.48/04/05/2023-L. 85/03/07/2023) e quello regionale (REIS) è previsto quanto segue:

Il RdC e l'ADL sono incompatibili con il REIS: pertanto il soggetto che percepisce il RdC o successivamente l'ADL non può accedere al REIS;

L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste una sola delle seguenti condizioni:

- a) L'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda;
- b) L'istante è stato ammesso al RdC o ADL;

L'incompatibilità di cui sopra non sussiste per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), il Progetto personalizzato di cui agli articoli 4 delle Linee guida REIS può ritenersi assolto mediante la partecipazione al SFL.

Art. 4) PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero dei componenti del nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate. Il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Priorità 1

ISEE euro 0 - 3.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650,00	€ 275,00
2	€ 2.100,00	€ 350,00
3	€ 2.550,00	€ 425,00
4 e superiori a 4	€ 2.730,00	€ 455,00

Priorità 2

ISEE euro 3001,00 – 6.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350,00	€ 225,00
2	€ 1.800,00	€ 300,00
3	€ 2.250,00	€ 375,00
4 e superiori a 4	€ 2.430,00	€ 405,00

Priorità 3

ISEE euro 6001,00 – 9.360,00 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840,00	€ 140,00
2	€ 1.290,00	€ 215,00
3	€ 1.740,00	€ 290,00
4 e superiori a 4	€ 1.920,00	€ 320,00

Priorità 4

ISEE euro 9.360,00 – 12.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540,00	€ 90,00
2	€ 990,00	€ 165,00
3	€ 1.440,00	€ 240,00
4 e superiori a 4	€ 1.620,00	€ 270,00

4.1 Sub – priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub – priorità:

1. Famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. Famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. Famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. Coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. Famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 5) DEROGHE

5.1

In deroga ai suesposti requisiti di accesso, l'ammissione alle risorse in questione può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del RdC, con importi fin ai 100 € mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicato al punto 3 del presente avviso.

5.2

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del RdC con minori, la soglia per accedere al REIS di cui al precedente punto 5.1 è incrementata di € 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in € 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del RdC stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
Nuclei 1 o più componenti adulti	€ 100,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 5.1
Nuclei con 1 minore	€ 200,00	
Nuclei con 2 minori	€ 300,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 5.2
Nuclei con 3 minori	€ 400,00	
Nuclei con 4 minori	€ 500,00	

ART. 6) PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della Legge, infatti "il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal successivo paragrafo) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Il progetto predisposto dal Servizio Sociale comunale (per i bisogni semplici), e/o dall'equipe multidisciplinare PLUS (per i bisogni complessi) con la partecipazione del CPI per l'inclusione lavorativa riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

ART. 7) LE LIMITATE ED ECCEZIONALI CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90% sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazioni di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L. R. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

ART. 8) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo e tanto meno non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo.

Alla conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il Comune di Genoni erogherà mensilmente il sussidio economico nel corso del semestre previsto secondo le modalità di pagamento indicate dal beneficiario nel Modulo di domanda appositamente predisposto.

Il Comune effettuerà verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

ART. 9) DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o della situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda. Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del RdC, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RdC) dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni.

ART. 10) MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA

Saranno esclusi dal programma:

- I nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati nel presente Avviso;
- Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;

- Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti dal presente avviso;
- Coloro che non adempiano in maniera appropriata agli impegni sottoscritti nel “Progetto d’inclusione attiva.

ART. 11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando, presentata su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale Comunale, potrà essere presentata al Comune a partire dal **25.10.2023** e fino e non oltre il giorno **10.11.2023** secondo le seguenti modalità:

- via Pec agli indirizzi: protocollo@pec.comune.genoni.su.it
- tramite Raccomandata all’indirizzo: Comune di Genoni, Via Su Paddiu n. 2, Ufficio protocollo. Farà fede la data di arrivo all’ufficio protocollo, non il timbro postale;
- tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Genoni;

Il modulo di domanda è disponibile presso la sede del Comune ufficio Servizi Sociali e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.genoni.su.it.

All’istanza, da presentare utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Documento di identità del richiedente in corso di validità;
- Attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità del nucleo familiare;
- Eventuali verbali o certificazioni sanitarie;
- Eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale d’invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;
- Copia del libretto di circolazione dell’autoveicolo o motociclo posseduto.

ART. 12) ESITI DEL PROCEDIMENTO/GRADUATORIA/RICORSI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’Ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle domande pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari.

Dell’esito del procedimento verrà data notizia esclusivamente sul sito del Comune di Genoni (www.comune.genoni.su.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi.

Per ciascun cittadino inserito nell’elenco, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata, per cui sarà cura dell’interessato richiedere e conservare tale numero.

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune della graduatoria provvisoria, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione dell’istanza.

Resta inteso che si procederà all’erogazione dei sussidi in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile e nel rispetto delle priorità previste entro i limiti delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 13) VERIFICHE

L’Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

ART. 14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è l'Assistente Sociale Trudu Luigia.

ART. 15) PUBBLICITÀ

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on-line del Comune e sulla Home page del sito internet del Comune: www.comune.genoni.su.it.

16)INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Genoni per le finalità di gestione del presente procedimento e saranno trattati anche successivamente per finalità inerenti alla gestione dello stesso. Con la presentazione e sottoscrizione dell'istanza, si intende autorizzato il conferimento dei dati di cui trattasi. L'interessato gode dei diritti previsti nel Regolamento suddetto.

ART. 17) NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale n.18/2016 e dalle DGR n. ° 23/26 del 22/06/2021 e n. 34/25 del 11/08/2021 nonché da altri documenti e atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del presente Avviso.

Genoni, 25/10/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr.ssa Soddu Antonella